

LEGISLAZIONE REGIONALE SUI CONSORZI DI BONIFICA

ABRUZZO

L.R. 7 giugno 1996, n. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica

L.R. 10 marzo 1983, n. 11

Normativa in materia di bonifica

ABRUZZO

L.R. 7 giugno 1996, n. 36 ⁽¹⁾

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 giugno 1996, n. 11.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, è finalizzata al risanamento dei Consorzi di bonifica integrale e montana disciplinati dalla L.R. 10 marzo 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle loro funzioni.

Art. 2

Delimitazioni dei Comprensori di bonifica e dei perimetri di contribuenza.

1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all'applicazione della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la riclassificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici ⁽²⁾.

2. [Con apposito decreto del Presidente della Giunta sono successivamente delimitati, a termini e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 10 del R.D. n. 215 del 1933, i perimetri di contribuenza, mediante individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica] ⁽³⁾.

3. L'onere conseguente all'eventuale utilizzo delle reti idrauliche di bonifica da parte degli enti gestori degli impianti fognari compete, a termine dell'art. 27 della legge n. 36 del 1994, agli enti gestori stessi.

(2) Comma così sostituito dall'art. 96, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all'applicazione della L. n. 183 del 1989, L. n. 142 del 1990 e L. n. 36 del 1994, la Giunta regionale, sentita la terza Commissione consiliare, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici.»

(3) Comma abrogato dall'art. 96, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

ABRUZZO

Art. 3

Costituzione dei Consorzi di bonifica.

1. Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio stesso.

Art. 4

Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di bonifica.

1. Entro 3 mesi dall'avvenuta delimitazione dei nuovi comprensori, il Consiglio regionale approva, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione, e previa deliberazione della Giunta regionale, il «Piano di organizzazione funzionale e finanziaria» dei nuovi Consorzi di bonifica. Il componente la Giunta sente, prima di rimettere la proposta alla Giunta regionale, i Commissari e le Consulte di ciascun nuovo Consorzio.

2. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria deve tra l'altro prevedere:

- a) il programma di dismissione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale del Consorzio;
- b) la determinazione del personale, individuato per professionalità e qualifica, necessario ad assicurare la funzionalità di ciascun Consorzio;
- c) il quadro dei contributi posti a carico della Regione per la copertura del disavanzo finanziario e dei debiti il cui ammortamento è posto a carico dei consorziati attraverso ruoli annuali e/o pluriennali. La quota, da versare da ciascun consorziato a titolo straordinario per il ripiano debitorio dell'ente, dovrà essere computata applicando un aumento percentuale rispetto alla misura della contribuzione ordinaria dovuta al consorzio da cui deriva la situazione debitoria;
- d) il tempo previsto per il raggiungimento del risanamento finanziario.

3. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria prevede altresì, per i territori che non sono più classificati di bonifica ed i cui Consorzi preesistenti, in conseguenza vengono sciolti e non ricostituiti, o per la parte non accorpata in altro consorzio:

- a) il «piano di dismissione dei beni mobili ed immobili». I beni realizzati con totale finanziamento pubblico qualora ritenuti essenziali allo sviluppo della zona, in alternativa alla dismissione, possono essere attribuiti agli enti pubblici territoriali che operano nel territorio o agli altri Consorzi di bonifica, a condizione che gli stessi accettino di assumere a proprio carico gli oneri di gestione;
- b) la quota del debito che la Regione intende assumere a proprio carico e quella che rimane a carico dei consorziati da versare attraverso ruoli annuali o poliennali ad esaurimento fino alla estinzione dei debiti residui.

4. Per la redazione del piano di organizzazione funzionale e finanziario dei Consorzi di bonifica, la Giunta regionale può conferire appositi incarichi di consulenza al cui onere si farà fronte nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17.

ABRUZZO

Art. 5

Gestione commissariale dei Consorzi di bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria.

1. Contestualmente alla istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore agricoltura foreste e alimentazione, nomina per ciascun consorzio, come risultante della riorganizzazione di cui al precedente art. 2, un Commissario, cui è demandato il compito di portare a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, secondo le disposizioni della presente legge, ed in base al piano di cui al precedente articolo, ovvero per i casi in cui il territorio è stato sclassificato, per procedere alla liquidazione secondo i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 4.
2. I consorzi non possono assumere personale oltre quanto stabilito dal piano di organizzazione funzionale e finanziario approvato.
3. Eventuali deroghe a tale divieto possono essere disposte con provvedimento dal Consiglio regionale sulla base di motivata richiesta del Consorzio.
4. Fino all'approvazione del piano di organizzazione funzionale e finanziaria è vietata ai Consorzi procedere a qualunque assunzione, fatte salve quelle a tempo determinato, se giustificate da specifica certificazione approvata dalla Giunta regionale.
5. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono predisposti secondo modelli di riferimento predisposti dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione Abruzzo.
6. Al Commissario è pure demandato il compito di predisporre il «Piano di classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili» e lo Statuto del consorzio, quest'ultimo sulla base di uno schema predisposto dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione Abruzzo. Sino ad intervenuta approvazione dei predetti Piano e Statuto, restano applicabili gli stessi strumenti relativi ai preesistenti Consorzi di bonifica ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio del singolo consorzio.
7. Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale, sentita la 3ª Commissione Consiliare, nomina una Consulta composta di 5 membri in rappresentanza dei consorziati scelti sulla base delle designazioni fatte dalle Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ⁽⁴⁾. Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.
8. Nei provvedimenti di nomina sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari ⁽⁵⁾.
9. Gli schemi di Statuto e di bilanci dei Consorzi di bonifica (consuntivo e di previsione) devono essere riformulati in base alla nuova legge di contabilità (L.R. n. 3/2002) modificativa della L.R. n. 81/1977 ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Periodo così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 196, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

ABRUZZO

Art. 6

Personale dipendente.

1. Il personale dipendente dei Consorzi di bonifica, che in seguito all'applicazione della presente legge vengono soppressi, è trasferito ai nuovi Consorzi di bonifica, fatta salva l'applicazione delle provvidenze previste dal contratto nazionale di lavoro della categoria in merito al collocamento anticipato a riposo.

2. Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di bonifica viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite nei consorzi di provenienza con riconoscimento integrali dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione nazionale di lavoro per i Consorzi di bonifica.

Art. 7

Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi.

1. Conseguiti gli obiettivi di risanamento dei consorzi fissati dal piano di cui al precedente art. 4, il Commissario regionale trasmette al Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Giunta regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del Consorzio di bonifica.

2. Entro sessanta giorni dalla contestuale approvazione da parte della Giunta regionale della relazione e della successiva azione di monitoraggio complessivo dello stato dei Consorzi di Bonifica da attuare, in via generale sulle risultanze del Piano di organizzazione funzionale e finanziario di cui all'art. 4 della L.R. n. 36/1996, secondo modalità predisposte dal Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, il Commissario indice le elezioni consortili ⁽⁷⁾.

3. Qualora il commissario nominato non attui puntualmente il piano di risanamento, ovvero non ottemperi alle direttive impartite dal Settore, il componente della Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del Commissario, e procede alla sua sostituzione con la stessa procedura di nomina.

(7) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo originario era così formulato: «2. Entro trenta giorni dall'approvazione della relazione da parte della Giunta regionale, il Commissario indice le elezioni consortili.».

Art. 8

Validità delle votazioni.

1. [In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica sono valide qualora, il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1983, come modificato dall'art. 3 della presente legge, sia almeno pari al ⁽⁸⁾:

- 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella I sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella II sezione o della contribuenza della sezione;
- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella III sezione o della contribuenza della sezione] ⁽⁹⁾.

2. [Nel caso non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, in particolare col compito di indire, entro un anno, nuove elezioni] ⁽¹⁰⁾.

3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni ⁽¹¹⁾.

(8) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

(9) Comma abrogato dall'art. 195-bis, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma (abrogato da detto art. 195-bis).

(10) Comma abrogato dall'art. 195-bis, comma 6, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma (abrogato da detto art. 195-bis).

(11) Comma così sostituito dall'art. 195-bis, comma 7, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (l'intero articolo) dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 3 è stato abrogato dall'art. 51, comma 4, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato art. 3, l'intenzione del legislatore sia stata quella di abrogare altresì, per estensione, l'art. 195-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (che ha, fra l'altro, apportato modifiche al presente articolo); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata da detto art. 195-bis. Il testo originario era così formulato: «3. Ove le votazioni risultino nuovamente non valide, la Giunta regionale conferma l'amministrazione commissariale e, sentita la 3a Commissione consiliare, valuta ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 215 del 1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione o soppressione del Consorzio, ovvero provvede ad indire nuove elezioni.».

Art. 9

Compiti alle Province.

1. Alle Province sono trasferiti, in attuazione degli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i perimetri di contribuenza, mediante l'individuazione degli immobili che traggano un beneficio diretto e specifico dall'attività di bonifica sulla base della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai commi successivi, nonché la delimitazione dei perimetri di contribuenza, sono adottati dalla provincia con ambito territoriale prevalente, previa intesa tra le province interessate ⁽¹²⁾.

2. Le Province, in osservanza alle indicazioni del Piano di Bacino, e in mancanza, alle direttive impartite dall'Autorità di Bacino ovvero dalla Giunta regionale, Settore agricoltura foreste alimentazione, predispongono il «Piano di difesa del territorio e di bonifica» relativamente a ciascun Consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Detto Piano costituisce strumento programmatico così come previsto nell'art. 15 lett. c) della legge n. 142 del 1990. [Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più Province, il Piano sarà adottato previa intesa tra le Province stesse] ⁽¹³⁾.

3. Per la predisposizione del Piano di difesa del territorio e di bonifica, le Province tengono conto degli strumenti di programmazione regionali, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane, degli strumenti di pianificazione urbanistica, del piano di risanamento delle acque e provvedono motivatamente sulle proposte fatte pervenire dai Consorzi di bonifica. I Piani devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica anche ai fini di una migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi e individuano e disciplinano gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica, ovvero previsti nel successivo art. 11.

4. Il Piano di difesa del territorio e di bonifica ha validità triennale e può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno.

5. La Giunta regionale con apposita delibera individua i contenuti e gli atti che formano il Piano di difesa del territorio e di bonifica.

6. Il Piano è adottato dal Consiglio provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

7. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, negli albi dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura della Provincia.

ABRUZZO

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia.
9. Il Consiglio provinciale entro i quarantacinque giorni successivi esamina le osservazioni, ed eventualmente rielabora il Piano e lo trasmette alla Giunta regionale.
10. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
11. Le opere comprese nel Piano sono dichiarate urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.
12. I finanziamenti erogati dalla Regione ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di opere possono essere utilizzate esclusivamente per interventi previsti nel Piano di difesa del territorio e di bonifica.
13. La Provincia controlla la rispondenza degli interventi dei Consorzi di bonifica al Piano di difesa del territorio e di bonifica, e comunica alla Giunta regionale Settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione lo stato di attuazione del Piano.
14. Fino all'approvazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente.
15. La Giunta regionale nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo art. 17, determina ed eroga un contributo alle Province per la redazione del Piano previsto dal presente articolo.

-
- (12) Comma così sostituito dall'art. 96, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Alle Province sono trasferite, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale.».
- (13) Periodo abrogato dall'art. 96, comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 10

Compiti delle Comunità montane.

1. Nei territori montani non classificati di bonifica ai sensi del precedente art. 2, in attuazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994, le Comunità montane individuano, nell'ambito del piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche.

Art. 11

Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:

- a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
- b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
- d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti. Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata ⁽¹⁴⁾;
- g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:

- a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
- b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
- c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
- d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
- e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
- f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
- g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano; h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari ⁽¹⁵⁾.

ABRUZZO

1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

- a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al D.Lgs. 152/2006 ⁽¹⁶⁾.

1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

- a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del D.Lgs. 152/2006;
- b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
- c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
- d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi ⁽¹⁷⁾.

1-quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall'uomo attinenti alle opere di bonifica. 1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari ⁽¹⁸⁾.

2. [Nella ipotesi di cui alle lett. c) e d) del comma precedente i consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il Direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione] ⁽¹⁹⁾.

(14) Lettera così modificata dall'art.1, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

ABRUZZO

- (15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).
- (16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).
- (17) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).
- (18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).
- (19) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate.

1. I proprietari degli immobili, agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza di cui al precedente art. 2 concorrono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica.
2. La ripartizione delle spese è attuata sulla base dei dati dei bilanci preventivi mediante annuali «Piano di riparto», in applicazione dei «Piani di classifica degli immobili» inclusi nel perimetro di contribuenza.
3. La contribuzione dei consorziati è articolata in base ai servizi di cui i fondi beneficiano, pertanto sono definite annualmente tariffe diverse e finalizzate a concorrere:
 - I) al funzionamento degli organi ed uffici del Consorzio di bonifica;
 - II) alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
 - III) alla gestione dell'irrigazione;
 - IV) alla gestione di servizi speciali.
4. Nei ruoli di contribuenza è indicato il coacervo delle diverse contribuzioni, da indicare, però, mediante apposito allegato alla cartella esattoriale.

Art. 12-bis

Esecuzione e mantenimento delle opere minori ⁽²⁰⁾.

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

ABRUZZO

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.
7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Contributi regionali ⁽²¹⁾.

1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l'irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:
 - a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori ⁽²²⁾;
 - b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica⁽²³⁾;
 - c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione ⁽²⁴⁾;
 - d) 10% in proporzione alla contribuzione posta a ruolo ⁽²⁵⁾.
2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.

ABRUZZO

3. A completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative, realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell'alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad € 250.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito dell'U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7 giugno 1996, n. 36 e L.R. 12 agosto 1998, n. 70 ⁽²⁶⁾. [Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell'alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri/Garigliano un contributo annuo pari a 500.000.000, così come era già dal comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 11/1983, attingendo dai fondi destinati al Consorzi di Bonifica (cap. 102396) già dichiarati disponibili] ⁽²⁷⁾.

(21) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 668 e la Delib.G.R. 6 settembre 2003, n. 744 e la Delib.G.R. 8 ottobre 2004, n. 871.

(22) Lettera così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo originario era così formulato: «a) 20% in proporzione alla superficie dei compensori.».

(23) La presente lettera, già modificata dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39, è stata poi così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «b) 20% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica.».

(24) Lettera così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo originario era così formulato: «c) 30% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione.».

(25) La presente lettera, già modificata dall'art. 7, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39, è stata poi così sostituita dall'art. 196, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto (quest'ultimo) dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così formulato: «d) 30% in proporzione alla contribuzione posta a ruolo.».

(26) Periodo aggiunto dall'art. 29, L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

(27) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Successivamente l'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge.

ABRUZZO

Art. 14

Soppressione dei Consorzi di bonifica.

1. Con l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3, sono soppressi, con le procedure previste dalla presente legge, tutti i Consorzi di bonifica integrale e montane attualmente esistenti e precisamente:

- a) Provincia di L'Aquila
 - 1) Alto e Medio Aterno
 - 2) Fucino
 - 3) Tirino, Piana di Navelli, Campo Imperatore
 - 4) Canale Corfinio
 - 5) Valle Subequana
- b) Provincia di Chieti
 - 6) Alento-Destra Pescara
 - 7) Val di Foro
 - 8) Frentana
 - 9) Sangro Aventino
 - 10) Sinistra Trigno, Sinello e Osento
- c) Provincia di Pescara
 - 11) Vestina
 - 12) Orta-Lavino
- d) Provincia di Teramo
 - 13) Laga
 - 14) Vomano
 - 15) Salinello - Vibrata e Tronto.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, foreste e alimentazione scioglie gli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria dei consorzi esistenti, escluso il Collegio dei revisori dei conti e nomina, per ciascuno dei Consorzi di bonifica, un Commissario che ne cura sino alla nomina dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma dell'art. 5, la gestione provvisoria.

3. Il Commissario, entro tre mesi dal conferimento della nomina, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio di bonifica, sulla base di un questionario appositamente preparato dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione.

4. In particolare il Commissario:

- a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
- b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da

ABRUZZO

- condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;
- c) provvede alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo-funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
5. Nei provvedimenti di nomina, sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari.

Art. 15

Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere.

1. Al fine di assicurare il proseguimento, per l'anno 1996, dell'attività dei Consorzi di bonifica, la Regione assume a proprio carico le rate dei mutui contratti dai consorzi così come risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nella misura massima del 95% del loro importo, corrispondendo direttamente la somma agli enti mutuanti.
2. L'esatto ammontare delle rate di cui al comma precedente è comunicato entro dieci giorni dalla nomina dei commissari di cui al precedente art. 13 della Giunta regionale - Settore agricoltura, foreste e alimentazione, cui compete disporre il pagamento in favore degli enti mutuanti.

Art. 16

Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali.

1. Gli artt. 3, 16, 19, 22, 23, 25 e 27 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 sono abrogati.
2. Al quinto comma dell'art. 1 della L.R. n. 11 del 1983, ultimo rigo, l'espressione: «dal Comitato regionale per la bonifica previsto dall'art. 22 della presente legge» è così sostituito: «dal Servizio bonifica, economia montana e foreste del Settore agricoltura, foreste e alimentazione della Regione, fino alla completa attuazione della legge n. 183 del 1989».
3. Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 1983 è abrogato.

ABRUZZO

Art. 17

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in lire 12.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

- Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»
- in diminuzione lire 12.000.000.000;
- Cap. 102396 (di nuova istituzione ed iscrizione - Settore 10, Titolo II, Categ. 3), denominato «Finanziamento ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti. L.R..... »
- in aumento lire 12.000.000.000

2. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

3. Per gli esercizi 1997/1998 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R.C. n. 81 del 1977.

Art. 18

Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

ABRUZZO

L.R. 10 marzo 1983, n. 11 ⁽¹⁾ **Normativa in materia di bonifica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° aprile 1983, n. 13.

Art. 1

Finalità e funzioni dei Consorzi di bonifica.

Gli interventi nel Settore delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociali delle Comunità montane, dei progetti regionali di assetto del territorio e dei programmi e piani zonal agricoli.

I Consorzi di bonifica sono organismi di partecipazione dei consorziati alla gestione consorziale e svolgono le funzioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933 ⁽²⁾, e successive integrazioni, nel quadro della programmazione economica e dei piani territoriali, ai fini dello sviluppo della produzione agricola, del reddito agricolo, della difesa del suolo, della regolazione e della utilizzazione delle acque.

I Consorzi di bonifica sono organismi tecnici ed operativi delle Comunità montane e degli altri enti territoriali.

Lo studio, la predisposizione degli interventi di bonifica, la verifica della compatibilità dei programmi e dei progetti di bonifica con i programmi della Regione, delle Comunità montane e degli altri enti territoriali, vengono eseguiti dal Servizio bonifica, Economia montana e foreste del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione della Regione fino a completa attuazione della legge n. 183 del 1989 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(2) R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato nella G.U. 4 aprile 1933, n. 79.

(3) L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.

(4) Le parole "dal Servizio... 183 del 1989" sono state introdotte dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996 in sostituzione delle precedenti: "dal Comitato regionale per la bonifica previsto all'art. 22 della presente legge".

Art. 2

Affidamento di lavoro a consorziati.

I Consorzi di bonifica, compatibilmente con esigenze tecniche, economiche e giuridiche, affidano i lavori di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere di loro competenza a consorziati che ne facciano richiesta e che coltivano direttamente terreni di dimensione non sufficiente per il conseguimento di redditi individuali comparabili a quelli degli addetti ad altri settori economici.

ABRUZZO

Art. 3

Comprensorio di bonifica.

[Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le organizzazioni sindacali e professionali agricole ed i Consorzi di bonifica interessati, provvede al riordino dei Consorzi di bonifica in funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base di accertate esigenze.

Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti, deve essere salvaguardata l'esigenza dell'infrazionalità dei territori dei bacini idrografici.] ⁽⁵⁾

(5) Abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 4

Riordino dei Consorzi di bonifica.

Qualora il riordino previsto dal precedente art. 3 comporti la soppressione di Consorzi di bonifica, il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non oltre il 16 ottobre 1982, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi sono trasferiti ai nuovi Consorzi di bonifica dai quali sono assorbiti.

Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di bonifica, sulla base di organici approvati come per legge, viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite in conformità ai regolamenti organici dei Consorzi di bonifica, con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dei Consorzi di bonifica.

Il personale eccedente sarà assegnato ad altri Consorzi di bonifica, alle Comunità montane o ad altri enti locali, operanti nella Regione, mediante provvedimenti proposti dai nuovi consorzi ed adottati dalla stessa Regione.

Ove ciò non sia possibile, oppure nel caso in cui il personale interessato non accetti la nuova destinazione, si applicano le norme dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relative, a seconda dei casi, alla soppressione dei posti di ruolo, oppure alla risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa non attribuibile alla volontà dei lavoratori.

Al personale di cui al quarto comma del presente articolo è attribuito il trattamento giuridico-economico previsto per il personale dell'ente di destinazione. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservata come assegno personale riassorbibile.

ABRUZZO

Art. 5

Organi consorziali.

Gli organi dei Consorzi di bonifica sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Assemblea.

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 7

Consiglio dei delegati.

Il Consiglio dei Delegati è composto da dodici membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ⁽⁶⁾.

A tal fine i gruppi della maggioranza e quelli delle minoranze, presentano al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.

ABRUZZO

Risultano eletti i tre candidati designati dalla maggioranza e il candidato designato dalla minoranza, che abbiano riportato il maggior numero di voti ⁽⁷⁾.

Qualora le candidature siano inferiori al numero dei membri da eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i nominativi designanti dai gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino o siano comunque insufficienti le candidature espresse dai gruppi, tra i cittadini aventi i requisiti di cui al comma 2° ⁽⁸⁾.

Il Consorzio è tenuto a comunicare alla Regione la data delle elezioni consortili, almeno novanta giorni prima.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono designare ciascuna un loro rappresentante, che partecipa con voto consultivo.

Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente della Giunta regionale nomina i membri di diritto, previa deliberazione del Consiglio regionale.

(6) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e quarto per effetto dell'art. 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo dei commi sostituiti era, nell'ordine seguente: «Il Consiglio dei delegati è composto da ventiquattro membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto.

Gli otto membri di diritto, di cui due in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale.

Risultano eletti i sei candidati designati dalla maggioranza e i due designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.».

(7) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono gli originari commi primo, secondo e quarto per effetto dell'art. 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo dei commi sostituiti era, nell'ordine seguente: «Il Consiglio dei delegati è composto da ventiquattro membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto.

Gli otto membri di diritto, di cui due in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale.

Risultano eletti i sei candidati designati dalla maggioranza e i due designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.».

(8) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 2 giugno 1993, n. 19.

Art. 8

Sistema elettivo del Consiglio dei delegati.

I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio dei delegati mediante voto pro-capite e segreto. A tal fine, i membri della assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonché i consorziati con interessi marginali in agricoltura.

Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal contributo minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

Sono considerati interessi marginali in agricoltura, quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione.

ABRUZZO

Alla individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni, provvede il Consiglio dei delegati in base ad apposita indagine in cui siano, tra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi delle aziende prescelte per l'indagine stessa. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione a norma dell'art. 15 della presente legge, con facoltà, per l'organo di controllo, di modificarne il testo.

La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro delegati e la terza da tre delegati, eletti su liste di candidati sezionali presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale ovvero da funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica ⁽⁹⁾.

[I delegati eventualmente non attribuiti alla prima sezione in virtù del limite di cui al precedente comma, sono assegnati alle altre due sezioni in proporzione del rispettivo numero dei delegati elettivi] ⁽¹⁰⁾.

[Nessuna sezione può avere meno di tre membri elettivi, onde si deve tener conto di tale limite in sede di individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni] ⁽¹¹⁾.

Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

L'elezione del Consiglio dei delegati ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto a voto della sezione.

[Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno il 2%, oppure da almeno 100 degli aventi diritto a voto nella sezione, oppure dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli rappresentati nel C.N.E.L.] ⁽¹²⁾.

Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione a norma del presente articolo.

Ad ogni lista viene attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre sezioni, in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo originario era il seguente: «Ad ogni sezione spetta un numero di delegati elettivi, sul totale dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, pari al rapporto tra la contribuzione totale e la contribuzione gravante sulla sezione con il massimo, per la prima sezione, del venti per cento del totale dei membri elettivi.».

⁽¹⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

⁽¹²⁾ Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

Art. 9

Ricorsi.

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale entro tre giorni dalla data di svolgimento.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali devono essere presentati

ABRUZZO

alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

La Giunta regionale, su parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, decide sui ricorsi.

Art. 10

Durata del Consiglio dei delegati.

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Alla sostituzione dei membri di diritto si provvede a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 11

Nomina del Presidente e della Deputazione.

1. La Deputazione Amministrativa è costituita da cinque membri.
2. Il Consiglio dei Delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni nomina il Presidente, il Vicepresidente e gli altri tre membri ⁽¹³⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo originario era il seguente: «Art. 11. Nomina del Presidente della deputazione amministrativa. Il Consiglio dei delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni, nomina il Presidente tra i propri membri. Lo stesso Consiglio elegge due vice presidenti con voto limitato ad uno. Con lo stesso criterio il Consiglio elegge altri sei membri. La deputazione amministrativa è composta da questi, dal Presidente e dai due vice presidenti.».

Art. 12

Funzioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'Ente. Le cariche di Presidente, vice Presidente e membro della deputazione hanno la durata di cinque anni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, può anche essere da lui delegato ad esercitare incarichi specifici ⁽¹⁴⁾.

(14) L'attuale terzo comma così sostituisce gli originari commi terzo e quarto per effetto dell'art. 5, L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Gli stessi possono essere da lui delegati ad esercitare incarichi specifici.».

ABRUZZO

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ⁽¹⁵⁾.
2. Il Consiglio regionale designa un membro effettivo, cui dovrà essere riservata la funzione di Presidente del collegio, e uno supplente; tutti gli altri sono eletti dal Consiglio dei delegati, anche tra non consorziati ⁽¹⁶⁾.
3. I componenti del collegio durano in carica cinque anni e sono confermabili ⁽¹⁷⁾.
4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all'atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00 ⁽¹⁸⁾.
5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50% ⁽¹⁹⁾.

(15) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

(16) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

(17) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 4 e 5, come indicato nelle relative note.

(18) Comma aggiunto dall'art. 194-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto, a sua volta, dall'art. 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 2 è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(19) Comma aggiunto dall'art. 194-bis, L.R. 26 aprile 2004, n. 15, aggiunto, a sua volta, dall'art. 2, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Successivamente detto art. 2 è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 14

Vigilanza e controllo.

Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette a particolari approvazioni, diventano esecutive dopo venti giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo consorziale e l'invio alla Giunta regionale, secondo dipartimento Settore agricoltura, foreste e alimentazione, entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Entro venti giorni dal ricevimento la Giunta regionale, con provvedimento motivato, annulla le deliberazioni ritenute illegittime.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura, le deliberazioni concernenti:

- 1) lo statuto;
- 2) i regolamenti di amministrazione;
- 3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali, nonché le assunzioni, il trattamento economico e lo statuto giuridico organico del personale;

ABRUZZO

- 4) i criteri di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza consorziale e il riparto della contribuenza stessa;
- 5) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- 6) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 7) la partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni;
- 8) le liti attive e passive;
- 9) l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- 10) il finanziamento provvisorio dei lavori di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
- 11) l'alienazione di immobili e di titoli del debito pubblico, di partecipazione ad enti, società ed associazioni, nonché la costituzione di servitù passive e di enfiteusi;
- 12) la locazione di immobili oltre i dodici anni;
- 13) i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria.

Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate alla Giunta regionale, secondo dipartimento Settore agricoltura, foreste e alimentazione, subito dopo la scadenza della pubblicazione.

Il Settore agricoltura trasmette al Consiglio regionale tali deliberazioni, assieme ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data del loro arrivo, per la richiesta del parere della commissione consiliare agricoltura, che dovrà emanarlo entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tale richiesta presso i propri uffici.

La Giunta regionale, ottenuto tale parere o decorso il termine senza che la commissione consiliare abbia provveduto, adotta le decisioni di propria competenza entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta regionale non abbia deciso entro tale termine ⁽²⁰⁾.

... ⁽²¹⁾

I termini previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dagli Uffici del Settore o dalla commissione ⁽²²⁾.

Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di inattività dei relativi organi regionali in occasione dello svolgimento delle elezioni, ed iniziano a decorrere dalla data dell'effettivo insediamento dei nuovi organi ⁽²³⁾.

⁽²⁰⁾ I commi "Il Settore... tale termine" sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 1986.

⁽²¹⁾ Comma soppresso dall'art. 2 della L.R. n. 21 del 1986.

⁽²²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 1986.

⁽²³⁾ Comma aggiunto dall'art 2 della L.R. n. 21 del 1986.

Art. 15

Amministrazione commissariale.

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di

ABRUZZO

amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 16

Piano generale di bonifica.

I Consorzi di bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, provvedono alla predisposizione del piano di bonifica e di difesa del territorio ed ai suoi aggiornamenti, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale, degli strumenti urbanistici vigenti e facenti parte integrante dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane.

I piani generali di bonifica devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica, anche ai fini della migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi.

La predisposizione e la modifica dei piani generali di bonifica dovranno essere effettuati d'intesa ed in collaborazione con il Comitato regionale per la bonifica di cui all'art. 22 della presente legge.

Il piano generale di bonifica e di difesa del territorio deve disporre:

- a. la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le migliori utilizzazioni produttive o, in osservanza di quanto previsto al riguardo, dai piani di sviluppo socio-economico;
- b. l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità e i tempi di esecuzione, specie in relazione alle necessità degli eventuali piani zionali di sviluppo agricolo e comunque in conformità degli obiettivi indicati all'art. 1 della presente legge;
- c. Le eventuali proposte indirizzate alle competenti Autorità regionali per l'imposizione dei vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio, nonché l'indicazione degli stessi ai fini dell'inserimento nei piani urbanistici delle Comunità montane.

Il piano generale di bonifica, adottato dagli organi deliberanti, del Consorzio di bonifica, deve essere depositato presso la Giunta regionale e presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e negli Albi dei Comuni interessati, nonché con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura dei Consorzi.

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio di bonifica.

Il competente organo deliberante del Consorzio di bonifica, entro i successivi 45 giorni, esamina le osservazioni ed eventualmente rielabora il piano, lo trasmette, per l'esame, alla Giunta regionale.

Alla scadenza del termine fissato dal precedente comma, il piano, su proposta della Giunta regionale, è approvato dal Consiglio regionale che può adottare prescrizioni nei confronti dell'Ente interessato.

ABRUZZO

In caso di inerzia del Consiglio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale devono completarsi le predisposizioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

Decorso inutilmente il termine medesimo il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per i necessari adempimenti.

L'esecuzione delle opere di bonifica di esclusivo interesse pubblico, previste nei piani generali approvati, è a totale carico della Regione.

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

Fino all'approvazione generale del piano di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta regionale.] ⁽²⁴⁾

⁽²⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 17

Assistenza ai consorziati.

Al fine di migliorare il reddito e le condizioni sociali degli addetti all'agricoltura e frenare lo spopolamento di terreni collinari e montani, il Consorzio di bonifica fornisce ai propri soci la assistenza da questi richiesta, nell'ambito dei poteri statutari.

Art. 18

Viabilità ed infrastrutture rurali.

[Il Consorzio di bonifica presenta, per l'approvazione al Comune competente per territorio, la indicazione delle strade vicinali ed interpoderali per le quali intende assumere la manutenzione.

Il Comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco; altrimenti questo si intende approvato.

Il Consorzio di bonifica è tenuto ad inviare alla Giunta regionale l'elenco delle strade predette, dopo l'approvazione da parte del Comune.

Annualmente la Regione corrisponde ai Consorzi di bonifica un contributo per la sistemazione delle strade e per la loro vigilanza.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare se e per quanto i consorziati frontisti delle strade rurali sono tenuti a contribuire per il titolo di cui al precedente comma.

Identica procedura può essere adottata, per le altre infrastrutture civili ad uso delle comunità rurali.] ⁽²⁵⁾

⁽²⁵⁾ Articolo soppresso dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 1994.

ABRUZZO

Art. 19

Spesa per le opere di bonifica.

[La spesa per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico della Regione o di altri enti obbligati.

La Regione, dopo averne accertato l'utile funzionamento trasferisce le opere eseguite in concessione dal Consorzio di bonifica allo stesso Consorzio, con l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ed esercizio.

Sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica comunque trasferite ai Consorzi, e che non sia assunta da altri enti obbligati, la Regione concede contributi sino al 70 per cento della spesa stessa, in base a programmi annuali predisposti dai Consorzi di bonifica entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche.

Il contributo è erogato, in forma di anticipazione, per il 50 per cento all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo o, ove consentito al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto n. 350 del 1895 ⁽²⁶⁾, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

La Giunta regionale, con le modalità di cui alla L.R. n. 17 del 1974, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.] ⁽²⁷⁾

(26) R.D. 25 maggio 1895, n. 350 "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici", pubblicato nella G.U. 8 giugno 1895, n. 135.

(27) Articolo abrogato dall'art 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 20

Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati.

Le spese per le opere non coperte da contributi regionali, e quelle per il funzionamento dei Consorzi di bonifica, sono a carico dei privati, in ragione di beneficio.

[La Regione, qualora per motivi di politica economica regionale, oppure allo scopo di contenere gli oneri privati di bonifica entro i limiti della capacità economica dei contribuiti, non approvi le delibere consorziali di ripartizione delle spese a carico dei consorziati, eroga contributi integrativi per un importo complessivo a carico della Regione non superiore a 500 milioni.] ⁽²⁸⁾

(28) Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

ABRUZZO

Art. 21

Compiti del secondo dipartimento - Settore agricoltura, foreste ed alimentazione.

Sono attribuiti al secondo Dipartimento, Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, le seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive degli organi della Regione e sentendo, ove necessario il Comitato di cui al successivo art. 22:

- indirizzo e coordinamento dei Consorzi di bonifica;
- rispetto dei programmi e delle priorità approvate dal Consiglio regionale;
- istruttoria di pratiche riguardanti la bonifica e che siano di competenza degli organi della Regione.

Art. 22

Comitato regionale per la bonifica.

[Presso l'ufficio della Giunta regionale, Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, è istituito il Comitato regionale per la bonifica.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa Giunta, ed è composto:

- a) dal componente della Giunta regionale preposto al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, o un suo delegato, Presidente;
- b) da tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica della Regione designati dall'assemblea dei Consorzi stessi;
- c) da due tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica di ecologia e di amministrazione designati dalla Giunta regionale;
- d) da un rappresentante dell'E.R.S.A. designato dallo stesso;
- e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli, più rappresentativi nella Regione, con il massimo di tre;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di lavoratori agricoli più rappresentative nella Regione, con il massimo di tre.

Il Comitato esprime parere:

- sulla delimitazione e sulla classificazione dei comprensori di bonifica;
- sul piano generale di bonifica;
- sui progetti di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di importo superiore a lire 200 milioni;
- su ogni altro problema concernente la bonifica in ordine al quale il componente della Giunta regionale preposto al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione reputa opportuno sentire il comitato.

Il parere del Comitato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e, in mancanza, il parere stesso si intende tacitamente concesso ad ogni effetto.

Sulle pratiche di competenza del Comitato, il Presidente può chiedere la consulenza di esperti, di regola qualificati a livello accademico, o che abbiano fatto parte di consigli tecnici dello Stato o della Regione; tali esperti possono essere inviati alle sedute dello stesso Comitato in veste consultiva.] ⁽²⁹⁾

⁽²⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

ABRUZZO

Art. 23

Stipulazione contratti.

[Ove non sia impedito da specifiche norme di legge, la Giunta regionale può autorizzare i Consorzi di bonifica a stipulare in forma privata i contratti d'appalto relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di quelle comunemente affidate agli stessi Consorzi di bonifica.] ⁽³⁰⁾

⁽³⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 24

Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto n. 215 del 1933 ⁽³¹⁾, e successive modificazioni ed integrazioni.

⁽³¹⁾ R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato nella G.U. 4 aprile 1933, n. 79.

Art. 25

Costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino.

... ⁽³²⁾

⁽³²⁾ Articolo abrogato dall'art 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 26

Norme transitorie e finali.

I Consorzi di bonifica sono obbligati ad indire le elezioni per il rinnovo dei loro organi, qualunque ne sia la data di insediamento entro il termine fissato dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

A tal fine i Consorzi di bonifica interessati, con apposita deliberazione, individuano la misura dei contributi da assumere per la delimitazione delle sezioni e stabiliscono il

ABRUZZO

numero del Consiglio dei delegati, il numero e la sede dei seggi elettorali, nonché ogni altra eventuale norma riguardante lo svolgimento delle elezioni consorziali.

Gli organi consorziali scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

Il parametro relativo alla contribuenza è sostituito da quello relativo alla superficie nei Consorzi che non hanno ancora istituito la contribuenza.

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'amministrazione eletta a norma del comma del presente articolo, i Consorzi devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

La L.R. n. 32 del 1976 è abrogata.

Art. 27

Concessione fideiussione.

[Per consentire ai Consorzi di bonifica di superare l'attuale stato di crisi e di far fronte alle passività di bilancio risultanti a tutto il 1981, la Regione concede loro fideiussione per contrarre mutui agevolati quinquennali, con decorrenza 1 gennaio 1983 e della entità complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartirsi con delibera della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, tra i predetti consorzi in proporzione alla entità delle proprie passività, sulla base anche di rendiconti relativi alle suddette passività.

Alla concessione formale della fideiussione si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ⁽³³⁾.

Nella concessione di mutui quinquennali di cui al primo comma la Regione interviene altresì ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della L.R. n. 31 del 1981 e cioè mediante versamento anticipato in unica soluzione, di un concorso scontato alla actualità, necessario ad abbassare di dieci punti il tasso praticabile.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascuno istituto bancario concedente il mutuo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto finanziatore.] ⁽³⁴⁾

(33) Comma così sostituito dall'art. unico L.R. n. 67 del 1983.

(34) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 36 del 1996.

Art. 28

Disposizioni finanziarie.

Lo stanziamento continuativo di lire 500 milioni autorizzato dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1976, n. 32, abrogata con la presente, viene riutilizzato per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 20. A tal fine lo stanziamento relativo conserva la sua iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Alle spese per il funzionamento del comitato di cui al precedente art. 22, previste in lire

ABRUZZO

20 milioni per anno, si fa fronte, a partire dal 1983, con i fondi stanziati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese occorrenti per l'applicazione degli articoli 18 e 19 e, limitatamente al contributo straordinario sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio di competenza del Consorzio di bonifica del Fucino, dell'art. 25 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli terzo e ottavo della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del precedente art. 25 limitatamente al contributo per il funzionamento del Consorzio di bonifica del Fucino, devono intendersi finanziati, per il 1983, in sede di applicazione del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87. A tal fine l'ente regionale di sviluppo agricolo concede il contributo speciale di cui al predetto art. 25, per il medesimo anno 1983, mediante apposito atto deliberativo. Per gli anni successivi al 1983, la determinazione del contributo in questione ha luogo mediante le leggi di bilancio, tenendo conto della riduzione degli oneri di funzionamento ricadenti sul suddetto ente di sviluppo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 27, limitati al solo 1983, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli quarto e quinto della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.